



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

del 23 aprile 1996

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI**

del 23 aprile 1996

Il Municipio di Orselina, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rles Pubb);

o r d i n a :

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

**CAPITOLO II
Orari di chiusura**

Locali in genere

Art. 2

1. Gli esercizi pubblici devono venir chiusi entro le ore 01.00 esclusi i locali notturni, le discoteche e i piano bar.

2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 7 cpv. 2 e 16 cpv. 2 della presente ordinanza.

**CAPITOLO III
Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie**

Notifica

Art. 3

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

2. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo.

Facoltà del Municipio

Art. 4

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

CAPITOLO IV

Deroghe

| | |
|--------------------|---|
| Definizione | Art. 5 La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti. |
| Concessione | Art. 6 1. Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi. 2. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LES PUBB, il sindaco o il vice-sindaco sono competenti per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti. |
| Limitazioni | Art. 7 1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 01.00. 2. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe. |
| Tasse | Art. 8 Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva fr. 30.- per ora di deroga, ogni giorno. |

CAPITOLO V

Permessi speciali

| | |
|--------------------|---|
| Concessione | Art. 9 Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 3 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie. |
| Presupposti | Art. 10 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: <ul style="list-style-type: none">- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti alla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro;- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione. |
| Limitazioni | Art. 11 Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso. |

Tasse **Art. 12**
Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.- a fr. 500.-.

CAPITOLO VI **Ballo pubblico**

Assoggettamento **Art. 13**
1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. È occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme cantonali sui locali notturni.

Limitazioni **Art. 14**
Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO VII **Apparecchiature da gioco e musicali**

Premessa **Art. 15**
1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno sia all'esterno del locale e ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla loro tutela.

Musica **Art. 16**
1. L'uso degli apparecchi e strumenti è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 22.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti e le norme del Regolamento Comunale.

CAPITOLO VIII **Tasse di cancelleria**

Applicazione **Art. 17**
Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO IX

Sanzioni

Multa

Art. 18

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.- a fr. 10'000.-, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.

2. Sono punibili:

- il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- il cliente che compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, o che abbia fornito false indicazioni per le notifiche ufficiali.

3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, o altra garanzia adeguata.

Revoca

Art. 19

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- è stato provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO X

Rimedi di diritto

In generale

Art. 20

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

2. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

In particolare

Art. 21

Contro la decisione del Municipio in materia di contravvenzioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XI

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1. maggio 1996.

p//Il Municipio

Il Sindaco:

avv. C. Allidi

Il Segretario:

C. Nicora

- Adottata dal Municipio con risoluzione no. 191 del 23 aprile 1996
- Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 26 aprile 1996 e il 10 maggio 1996
- Modifica art. 2 cpv. 1 adottata dal Municipio con risoluzione no. 315 del 12.11.1996 (esposta agli albi comunali dal 20 novembre al 4 dicembre 1996)